

SCHEMA CONTRATTO

**PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA DEL VENETO**

CIG 9137302425

Premessa

Art. 1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara

Art. 2 – Norme regolatrici

Art. 3 – Oggetto

Art. 4 – Durata del Contratto

Art. 5 – Importo contrattuale

Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

Art. 11 – Clausola di revisione periodica del prezzo e adeguamento del canone

Art. 12 – Subappalto e sub-contratti

Art. 13 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 – Garanzia definitiva

Art. 15 – Recesso

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Art. 17 – Risoluzione

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

Art. 19 – Penali

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Art. 21 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile

tecnico

Art. 22 – Verifica di conformità

Art. 23 – Fatturazione e pagamenti

Art. 24 – Elezioni di domicilio

Art. 25 – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore

Art. 27 – Foro di competenza

Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

Art. 29 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV

Art. 30 – Rinvio

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra
l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, via Ospedale Civile n. 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito nominata come ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Ing. *******, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto di ARPAV

e

********, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ******* al n. *******, C.F. ******* e P.IVA *******, domiciliata ai fini del presente atto in *******, via ******** n. ******, in persona del legale rappresentante/procuratore *********, giusta poteri risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Appaltatore");

OPPURE

********, sede legale in ********, via ********, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ******* al n. ********, C.F. ******* e P.IVA ********* domiciliata ai fini del presente atto in *********, via *******n. *******, in persona del legale rappresentante/procuratore ********, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante *********, sede legale in ********, via ********, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ******* al n. *******, C.F. ******* e P.IVA ********, domiciliata ai fini del presente atto in ********, via *******, e la mandante ********, sede legale in ******* via ********, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ******* al n. *******, C.F. ******** e P.IVA *******, domiciliata ai fini del presente atto in *******, via ******* n. *******,

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ****, dott. ***, repertorio n. **** (di seguito nominata, per brevità, anche “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione del Direttore Generale n.*** del***, ARPAV ha indetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche Codice) e art. 2 del D.l. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i., una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria del Veneto, per un importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di Euro 6.650.000,00, di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del Codice;

2. con Deliberazione del Direttore Generale n. *** del *** l’appalto è stato definitivamente aggiudicato all’impresa/R.T.I. ****;

3. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett a) del Codice;

4. ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, sono stati effettuati in capo all’Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità tecnico professionale;

5. in data ***, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'articolo 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni **ovvero**, essendo stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i., si può procedere alla stipulazione del presente contratto;

6. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice;

7. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, l'Offerta dell'Appaltatore, il Capitolato speciale e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente contratto e dai documenti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dall'Offerta tecnica ed

economica dell'Appaltatore;

b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV, prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria del Veneto.

2. Con la stipula del contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto secondo le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato speciale e nell'Offerta tecnica.

Art. 4 - Durata del Contratto

1. I servizi di cui al precedente art. 3 hanno una durata di 7 (sette) anni decorrenti dalla stipula del presente atto sino al ****/**/2029**.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, sino ad un massimo di mesi 6 (sei), per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106,

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il valore massimo della proroga tecnica è di € **475.000,00**, oltre IVA.

Art. 5 - Importo contrattuale

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dall'Appaltatore nell'Offerta economica, così come specificati nel modulo Dettaglio di Offerta economica.

2. Detti prezzi, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al successivo art. 11, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi l'Appaltatore carico di ogni relativo rischio.

3. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui al precedente art. 3, viene determinato, per la durata contrattuale in € ********* (*in lettere*), IVA esclusa, così suddiviso:

€ _____/___ (_____/___), per ********;

€ _____/___ (_____/___), per *******;

€ _____/___ (_____/___), per *******;

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

4. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento e delle prescrizioni contrattuali.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione

del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

3. L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e

nell'allegato 8.4 al Capitolato speciale.

6. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

7. In merito a quanto sopra ARPAV si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per

tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPAV.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15, 18 e 21 della citata normativa.

2. ARPAV tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I ("Principi"); III ("Diritti dell'interessato"); IV ("Titolare del trattamento e responsabile del trattamento") e V ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali") del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla

normativa innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul sito web di ARPAV.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

5. L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento UE 679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; attivare le necessarie procedure aziendali per identificare le "Persone autorizzate al trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'art. 32.

Art. 10- Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in

proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.

2. L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti ad ARPAV, al personale dell'ARPAV ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio, compresi danni da inquinamento oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - Clausola di revisione periodica del prezzo e adeguamento del canone

1. I prezzi offerti , determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto e si intendono comprensivi di diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggi e di ogni altro onere previsto nel Capitolato speciale.

2. I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

3. L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, così come richiamato dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice. In particolare

detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

Art. 12 – Subappalto e sub-contratti

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura del **** % dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *****

3. I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore salvo che nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.

4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

6. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

7. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

8. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto,

stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub -contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

9. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARPAV, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

11. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

16. Per tutto quanto non previsto in questa sede, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 13 - Obblighi dell'Appaltatore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.

2. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico

bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

7. In caso di intervenuta variazione in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, comunicati ad ARPAV, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare l'Agenzia tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito idonea garanzia dell'importo di € **** (in lettere), resa da ***** ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (84 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 11,4 % dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza del servizio. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 20,2% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna a all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento (quietanza di pagamento della fattura/e,

certificato di regolare esecuzione, ecc...), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

6 ARPAV ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso

ARPAV si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del Codice.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui

al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 17 - Risoluzione

1. ARPAV, fatto salvo quanto previsto all'art. 107 "Sospensione", commi 1, 2 e 4 del Codice, **può** risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) sono state superate le soglie fissate da ARPAV nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016;

d) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto.

2. ARPAV **deve** risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso in cui ARPAV accerti un **grave inadempimento** dell'Appaltatore alle obbligazioni del presente contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, ARPAV, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, si considera grave inadempimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato ripristino di una stazione di monitoraggio non funzionante entro 7 giorni naturali consecutivi;
- mancato ripristino di uno strumento di PM 10 o PM 2,5 non funzionante entro 5 giorni naturali consecutivi;
- mancato ripristino di un sistema o apparato non funzionante entro 20 giorni naturali consecutivi;
- mancata resa mensile sullo stesso strumento per due mesi

consecutivi.

- non completa o esaustiva rendicontazione trimestrale di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ARPAV assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro in quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto e dal Capitolato speciale;
- b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 18 del Capitolato speciale;
- c) mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 21 del

Capitolato speciale;

d) mancato superamento della verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale;

e) mancato funzionamento contemporaneo protratto per più di 96 ore di più di 3 (tre) analizzatori automatici di PM 10;

f) mancata resa mensile, nello stesso mese, in più di 4 (quattro) analizzatori;

g) non corretta applicazione del piano di controlli QA/QC su due trimestri consecutivi;

h) non corretta applicazione del piano di manutenzione preventiva, nello stesso trimestre, in oltre il 20% delle stazioni di monitoraggio.

Fermo quanto disposto dagli artt. 6 "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", 8 "Obblighi di riservatezza", 10 "Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva", 12 "Subappalto e sub-contratti", 13 "Obblighi dell'Appaltatore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", 14 "Garanzia definitiva", 16 "Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito".

Art. 19 - Penali

1. L'Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 18 del Capitolato speciale.

2. L'Appaltatore riconosce ad ARPAV la compensazione del credito derivante dall'applicazione di penali con quanto dovuto all'Appaltatore, ovvero, in difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.

3. L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per

cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 18 del presente contratto.

Art. 20 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Il presente contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:

- A) Arpav si riserva il diritto di aumentare opzionalmente in corso di esecuzione i servizi oggetto di affidamento sino ad un massimo di € **1.330.000,00** oltre IVA, ai prezzi indicati dal concorrente nel Modulo dettaglio di offerta economica (All. 11 del Disciplinare);

- B) Arpav si riserva il diritto di affidare i servizi di spegnimento, spostamento e riavvio dei laboratori mobili, come descritti all'art. 9 del Capitolato speciale, che risultassero necessari sino un massimo di € **150.000,00**, oltre IVA, ai prezzi indicati dal concorrente in sede di offerta;

- C) revisione periodica del prezzo di cui al precedente art. 11.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile tecnico

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa ****. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.

2. Responsabile tecnico individuato dall'Appaltatore che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è il Sig/ra Dott/ Dott.ssa *****.

Art. 22 – Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del Codice il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Nel caso in cui, nelle verifiche periodiche effettuate trimestralmente, il Direttore dell' esecuzione del contratto ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 15 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.

3. La verifica finale sulla regolarità del servizio reso durante il periodo di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito indicate.

2. Le fatture relative al servizio di manutenzione e gestione della rete di rilevamento della qualità dell'aria dovranno essere emesse al termine di ogni trimestre e dovranno riportare i canoni di manutenzione suddivisi per consistenza, indicando il codice della voce, la denominazione, il prezzo unitario e il numero di apparecchiature/strumenti o stazioni o servizi erogati come indicato nel Modulo dettaglio di offerta economica.

3. Le fatture relative al servizio di spegnimento, spostamento e riavvio dei laboratori mobili dovranno essere emesse trimestralmente.

4. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.), dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;

- specificare il CIG n. 9137302425 e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

6. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

7. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

8. Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario.

9. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate

bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

11. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

12. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

Art. 24 - Elezioni di domicilio

1. Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede di *****.

2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi: ARPAV: protocollo@pec.arpav.it, Appaltatore: *****

al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 25 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) predisposto da ARPAV, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.

3. ARPAV si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare

un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 27 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Codice.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato che saranno comunicate dall'Agenzia.

Art. 28 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV

a) L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine l'Appaltatore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.

b) L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione dell'appalto.

c) Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Appaltatore

dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

d) L'Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Art. 29 - Foro di competenza

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Padova.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

PER ARPAV

PER L'APPALTATORE

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente